

(7) SOTTOLINEA che una protezione sociale che garantisca una rete di sicurezza adeguata per tutti i cittadini costituisce altresì un investimento per uno sviluppo economico equilibrato e un importante vantaggio ai fini della competitività in un'economia in via di globalizzazione; RICONOSCE che tutti gli aspetti riguardanti il finanziamento sono comuni a tutti gli obiettivi della protezione sociale menzionati al punto 6;

Oltre ai quattro obiettivi generali enunciati dalla Commissione per sviluppare sistemi di protezione sociale;

(8) SOTTOLINEA altresì che la parità tra donne e uomini deve costituire una dominante in tutte le attività volte a realizzare i quattro obiettivi. Ciò implica che si effettui una valutazione delle conseguenze per donne e uomini in tutte le fasi della programmazione e dell'iter decisionale che riguardano tali attività nonché del follow-up delle stesse;

Inoltre,

(9) SOTTOLINEA che la Comunità dovrebbe riservare un'attenzione particolare ad uno sviluppo economico e sociale equilibrato nei paesi candidati nel processo verso l'allargamento dell'Unione europea;

(10) SOTTOLINEA che ci si dovrebbe avvalere pienamente delle nuove tecnologie e, in particolare, delle nuove tecnologie dall'informazione nello sviluppo della previdenza sociale. A livello comunitario occorrerebbe essere attenti in special modo alle attività che promuovono l'utilizzazione di tecnologie avanzate dell'informazione nel conseguimento degli obiettivi inerenti alla previdenza. Tali tecnologie de-

vono contribuire allo sviluppo di servizi sociali e sanitari e alla partecipazione sociale di tutti i settori della popolazione;

Al fine di conseguire gli obiettivi della cooperazione per migliorare e modernizzare la protezione sociale,

(11) APPOGGIA la proposta della Commissione di stabilire un meccanismo di cooperazione rafforzata realizzato tramite i lavori di un gruppo di funzionari di alto livello per l'attuazione di tale azione. Fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, un gruppo di funzionari ad alto livello esaminerà le questioni sollevate nella comunicazione della Commissione e nelle presenti conclusioni e, in particolare, elaborerà una relazione da sottoporre al Consiglio;

(12) SOTTOLINEA la necessità di istituire detto gruppo al più presto e nel frattempo invita gli Stati membri e la commissione a nominare il più rapidamente possibile, per un periodo interinale, funzionari ad alto livello incaricati di avviare tale dibattito. Occorrerebbe iniziare immediatamente i lavori e preparare una relazione sullo stato degli stessi nel contesto del Consiglio europeo del giugno 2000.

Infine,

(13) APPOGGIA l'intenzione della Commissione di associare il Parlamento europeo a questo processo; APPOGGIA inoltre il desiderio della Commissione di coinvolgere in tale cooperazione il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni e ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE il contributo delle parti sociali e di altri istituti di sicurezza sociale a questo processo.

## CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

**del 17 dicembre 1999**

**sulla protezione dei minori nello sviluppo dei servizi audiovisivi digitali**

(2000/C 8/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(1) RICORDANDO la raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali comparabili intese all'efficace tutela dei minori e della dignità umana<sup>(1)</sup> e la decisione 276/1999/CE del Parlamento e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta il piano pluriennale d'azione comunitario per pro-

muovere l'uso più sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali<sup>(2)</sup>;

(2) RICORDANDO altresì le conclusioni del Consiglio del 27 settembre 1999 sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde sulla convergenza (in particolare, gli aspetti riguardanti i mezzi di comunicazione e il settore audiovisivo)<sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 283 del 6.10.1999, pag. 1.

- (3) TENENDO PRESENTI le conclusioni del Consiglio del 27 settembre 1999 sul ruolo dell'autoregolamentazione alla luce dello sviluppo di nuovi servizi nel settore dei media (<sup>(1)</sup>);
- (4) PRENDENDO ATTO dell'esito del seminario di esperti sull'autoregolamentazione nel settore dei mezzi di comunicazione organizzato dalla presidenza tedesca, che aveva avviato il dibattito sull'eventuale contributo dei sistemi di autoregolamentazione per il raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse;
- (5) RICONOSCENDO che i sistemi di trasmissione digitale si stanno sviluppando rapidamente negli Stati membri e che di conseguenza è necessario affrontare nella fase attuale la questione dell'attuazione di pertinenti misure di protezione per i minori;
- (6) TENENDO PRESENTI i risultati dello studio sul controllo parentale delle emissioni televisive, effettuato per conto della Commissione ai sensi dell'articolo 22, lettera b), punto 2, della direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle Attività televisive (direttiva «Televisione senza frontiere» <sup>(2)</sup>), e abbozzati nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale su questo studio;
- (7) RICONOSCE la necessità di adattare ed integrare gli attuali sistemi per proteggere i minori da contenuti audiovisivi nocivi alla luce degli sviluppi tecnici, sociali e commerciali;
- (8) RICONOSCE che lo sviluppo di nuovi mezzi tecnici per il controllo parentale non deve diminuire le rispettive responsabilità delle diverse categorie di operatori, quali le emittenti, i fornitori di rete, accesso, servizi, contenuto, ecc. relativamente alla protezione dei minori da contenuti nocivi e petanto;
- (9) INVITA gli Stati membri a:
- mantenere sotto controllo l'efficacia degli attuali sistemi di protezione dei minori e intensificare gli sforzi per quanto riguarda le misure nel campo dell'educazione e della sensibilizzazione;
- (10) INVITA la Commissione, fatti salvi gli attuali sistemi degli Stati membri e se opportuno mediante gli attuali strumenti finanziari della Comunità, a:
- riunire le industrie e le parti interessate, quali le emittenti e gli operatori, gli organi di regolamentazione e autoregolamentazione nel settore audiovisivo, le organizzazioni e le associazioni di consumatori preposte alla classificazione del software e di Internet, allo scopo di esaminare modalità per raggiungere una maggiore chiarezza nella valutazione e nella classificazione del contenuto audiovisivo, sia all'interno dei vari settori interessati che fra di essi;
  - continuare l'opera di ulteriore attuazione della raccomandazione di cui al paragrafo 1;

- riunire le industrie e le parti interessate quali le emittenti e gli operatori, gli organi di regolamentazione e autoregolamentazione nel settore audiovisivo, le organizzazioni e le associazioni di consumatori preposte alla classificazione del software e di Internet a livello europeo, allo scopo di esaminare modalità per raggiungere una maggiore chiarezza nella valutazione e nella classificazione del contenuto audiovisivo in Europa, sia all'interno dei vari settori interessati che fra di essi, e a promuovere lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche per quanto riguarda la protezione dei minori;
- incoraggiare l'industria a sviluppare prodotti di facile uso per genitori ed educatori che permettano loro di trarre beneficio dagli strumenti tecnologici per proteggere i minori;
- esaminare eventuali azioni comunitarie per sostenere e integrare le attività degli Stati membri volte alla protezione dei minori da contenuti audiovisivi nocivi grazie a migliori livelli di alfabetizzazione attraverso i media e a misure volte a migliorare la sensibilizzazione,

pur tenendo conto appieno dei lavori in corso nell'ambito del piano d'azione comunitario per promuovere l'uso più sicuro di Internet e degli sviluppi e dell'esperienza acquisita nel resto del mondo.

<sup>(1)</sup> GU C 283 del 6.10.1999, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).